

Ricorso proposto il 14 dicembre 2018 — Runnebaum Invest/EUIPO — Berg Toys Beheer (Bergsteiger)

(Causa T-736/18)

(2019/C 65/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Runnebaum Invest GmbH (Diepholz, Germania) (rappresentante: W. Prinz, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Berg Toys Beheer BV (Ede, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Bergsteiger — Domanda di registrazione n. 15 145 791

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 ottobre 2018 nel procedimento R 572/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto l'11 dicembre 2018 — Dragnea /Commissione

(Causa T-738/18)

(2019/C 65/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Liviu Dragnea (Bucarest, Romania) (rappresentanti: B. O'Connor, Solicitor e S. Gubel, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione [OCM(2018)20575] trasmessa al legale rappresentante del ricorrente con lettera recante la data del 1° ottobre 2018;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 9, paragrafi 1, 2 e 4 del regolamento OLAF ⁽¹⁾ e sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente nel corso delle indagini, inclusi il diritto di essere ascoltato e l'osservanza della presunzione di innocenza.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione in sede di indagini nonché sul rifiuto di avviare un'indagine in merito alle modalità in cui l'indagine dell'OLAF è stata condotta.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di accesso ai documenti relativi all'indagine dell'OLAF.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio.

Ricorso proposto il 18 dicembre 2018 — Japan Tobacco/EUIPO — I.J. Tobacco Industry (I.J. TOBACCO INDUSTRY)

(Causa T-743/18)

(2019/C 65/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Japan Tobacco, Inc. (Tokyo, Giappone) (rappresentante: J. Gracia Albero, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: I.J. Tobacco Industry FZE (Ras Al Khaimah, Emirati Arabi Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio figurativo dell'Unione europea in bianco e nero I.J. TOBACCO INDUSTRY — Domanda di registrazione n. 16 003 551

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 ottobre 2018 nel procedimento R 979/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese del presente procedimento, incluse le spese relative ai procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione e alla quarta commissione di ricorso.